

## Contrasto fra motivazione e dispositivo

La “svista” del giudice: contrasto fra motivazione e dispositivo  
Edoardo Campo

### La decisione

**Contrasto tra Motivazione e Dispositivo - Errore materiale - Ricorso per Cassazione** (C.p.p., artt. 130, 546, 606, 619)

*Solo il contrasto che, ictu oculi, palesi un errore materiale del dispositivo ovvero nel caso di sentenza camerale deliberata senza lettura preliminare del dispositivo, può determinare una deroga al principio generale di prevalenza del dispositivo, letto e pubblicato in udienza, sulla motivazione.*

CASSAZIONE PENALE, SEZIONE QUINTA, 9 dicembre 2012 (dep. 30 gennaio 2013), TERESI, *Presidente* - DEMARCHI ALBENGO, *Relatore* - P.M. (conf.)-Bega, *Ricorrente*.

### Il commento

La sentenza in commento, **ci** offre lo spunto per ragionare sul rapporto che intercorre tra la motivazione e il dispositivo della sentenza penale.

La doglianza - avanzata dalla difesa del **Sig. Bega** - ha ad oggetto l'ordinanza mediante la quale la Corte d'Appello di Milano ha rigettato l'istanza di correzione dell'errore materiale contenuto nel dispositivo della sentenza emessa dalla stessa corte il 25/06/2010.

La "svista" nella quale sarebbe incorso il giudice nel redigere il testo della sentenza, a detta del ricorrente, sarebbe consistita nell'erronea indicazione del quantum della pena nel dispositivo: quest'ultimo la indicava in anni 10, mentre nella motivazione la quantificava in anni 8.

1. Motivazione e dispositivo rappresentano due momenti fondamentali di una sentenza. L'art. 546 c.p.p., oltre ad indicare gli elementi "formali" di cui deve comporsi una sentenza alle lettere a), b), c), d) e g), dispone che deve contenere anche una concisa esposizione dei motivi di fatto e di diritto su cui la decisione si fonda (lett. e)) nonché il dispositivo (lett. f)).

La motivazione, pur potendo esser formalizzata in un momento successivo al dispositivo<sup>1</sup>, rappresenta l'iter logico-argomentativo che ha portato il giudice

---

<sup>1</sup> L'art. 544 c.p.p. prescrive che il dispositivo sia letto e sottoscritto dal presidente al termine della deliberazione, mentre, se ciò non sia possibile nell'immediato, assegna al deliberante un termine di 15 giorni

alla decisione.

La necessità dell'esternazione dei motivi di fatto e di diritto che fondano la decisione, prima che baluardo difensivo, esprime un'esigenza del nostro ordinamento. Il costituente prima<sup>2</sup> e il legislatore<sup>3</sup> poi hanno vincolato gli organi giudicanti all'esternazione del ragionamento che ha portato alla decisione nel caso concreto. Al giudice, in quanto arbitro di un conflitto tra più interpretazioni possibili, si chiede una cosa assai specifica: la giusta soluzione, in quel dato contesto, in quel dato caso, e un discorso atto a spiegare perché la giusta soluzione sia quella non altra<sup>4</sup>.

La motivazione viene avvertita come condizione imprescindibile del corretto esercizio della funzione giurisdizionale e come un principio di garanzia dei cittadini nei confronti del potere giudiziario<sup>5</sup>.

Il dispositivo della sentenza, viceversa, contiene il convincimento del giudice: la condanna (art. 533 ss. c.p.p.) o il proscioglimento (art. 529 ss. c.p.p.) e i provvedimenti che ne conseguono. Questo oggettivizza la presa di posizione del giudice sulla situazione che gli è sottoposta.

Volendo scomodare la filosofia, tanto cara al giurista, il dispositivo esprime la "libertà del soggetto (giudice) e la sua assunzione di responsabilità di fronte a se stesso"<sup>6</sup>, permettendo di manifestare all'esterno ciò che è stato frutto dell'analisi degli elementi a disposizione.

Pur appartenendo chiaramente a due segmenti differenti del medesimo testo, motivazione e dispositivo sono legati inscindibilmente, diventano parte del tutto, compenetrandosi e completandosi vicendevolmente. Essi esprimono "la consistenza del deciso" indicandone l'uno i confini e l'altro il procedimento, inferenziale, mediante il quale, questi, sono stati tracciati: "i confini del decidere sono i confini del motivare"<sup>7</sup>.

---

(prorogabile al massimo fino a 90 giorni) per la formalizzazione dei motivi.

<sup>2</sup> «La Costituzione non annovera tra i principi fondamentali della giurisdizione quello del "libero convincimento del giudice", ma sancisce l'obbligo di motivazione dei provvedimenti giurisdizionali (artt. 101, co. 1 e 2, e 111, co. 6 e 7, Cost.) diretto a garantire la razionalità nella conoscenza giudiziale e nel processo, insieme con il diritto delle parti alla valutazione razionale delle prove: vale a dire che le decisioni del giudice, alla conclusione di un ragionamento probatorio corretto, siano adottate non solo nel rispetto della legalità ma rispondano anche ai postulati della "logicità".» (cit. CANZIO, *La Motivazione nella Sentenza Penale*, C.S.M., Roma 15 settembre 2009).

<sup>3</sup> Artt. 125, co. 3 e 192, co. 1, c.p.p.

<sup>4</sup> cit. TARUFFO, *La Motivazione della Sentenza Civile*, Padova, 1976, 457 ss.

<sup>5</sup> AMODIO, *La Motivazione della Sentenza Penale*, Enc. Dir., XXVII, 1997, 214.

<sup>6</sup> AGAMBEN, in *Che Cos'è un Dispositivo*, che, facendo sue e rielaborando le tesi di Foucault e Hegel, esprime tale concetto.

<sup>7</sup> IACOVIELLO, *Le Impugnazioni*, in *Trattato di Procedura Penale*, V, Spangher (a cura di), 691.

2. Conclusa questa necessaria premessa sul rapporto intercorrente tra dispositivo e motivazione, è necessario riprendere le fila del discorso interrogandosi sulle sorti del contrasto tra essi: *quid iuris* se nel redigere le motivazioni<sup>8</sup> della sentenza il giudice causa un disallineamento tra deciso e motivazioni del deciso? E ancora, come risolvere il contrasto tra dispositivo e motivazione nel momento in cui si verifica?

Tralascieremo ogni riferimento ad errori di diritto che comporterebbero motivo di nullità<sup>9</sup> per violazione di norme di legge, concentrando la nostra attenzione sul contrasto che determina un semplice errore materiale e la, tutt'altro che facile, scelta circa la prevalenza della motivazione sul del dispositivo o, viceversa, del dispositivo sulla motivazione. E ancora, è il caso di specificarlo, la nostra indagine ruoterà attorno al concetto di erronea quantificazione della pena che comporta un errore materiale<sup>10</sup> di computo e non in quella che determina una pena illegale<sup>11</sup>. Solo un errore che ricade su dati materiali può dar seguito alla procedura di correzione dell'art. 130 c.p.p.

Le norme sulla correzione degli errori materiali rientrano in quelle disposizioni che mirano alla correzione degli atti emessi da un giudice nel corso del processo, in virtù del generale principio di economia processuale<sup>12</sup>.

Questo è il rimedio individuato dal legislatore per l'eliminazione delle irregolarità del provvedimento giudiziale. Si procede alla correzione delle impurità o all'integrazione di omissioni che non incidono sull'essenza del provvedimento in cui insistono, escludendo la possibilità che questi errori possano formare motivo di ricorso giurisdizionale.

A tale procedura possono accedere errori che non comportano la nullità del provvedimento e la cui eliminazione non snaturi o determini un mutamento

---

<sup>8</sup> Atteso che di norma è la motivazione ad essere esteriorizzata successivamente, vedi sub nota 1.

<sup>9</sup> vedi infra par. 3.

<sup>10</sup> L'errore materiale è la svista, il lapsus espressivo, il manifesto divario fra volontà del giudice ed espressione; DEL POZZO, voce *Correzione delle Sentenze: b) Diritto e Procedura Penale*, in *Enc. Dir.*, X, Milano, 1962, 728. L'errore non deve riguardare il processo logico e volitivo del giudice. Non ci troviamo nell'area della mancanza di volontà dell'atto, bensì l'atto è voluto ma sussiste un'imperfezione terminologica o un difetto di completezza nella sua esternazione; MARAFIOTI, voce *Correzione degli errori materiali*, in *Digesto Pen.*, VI, Torino, 1992, 533.

<sup>11</sup> È tale - in estrema sintesi - quella comminata contravvenendo ai principi ispiratori del diritto penale; ovvero, senza pretese di esaustività: quella frutto di arbitrio; differente da quella oggetto di accordo tra le parti processuali ex art. 444 ss. c.p.p.; al di sopra o al di sotto della forbice legislativa; quella inferiore al limite di reclusione minimo di 15 giorni, etc...

<sup>12</sup> SONSINI, *La Correzione degli Errori Materiali e la Modifica del Decisum*, in *Cass. Pen.*, 2001, 897.

sostanziale della decisione<sup>13</sup>.

Costituisce *ius receptum* della Suprema Corte<sup>14</sup> il principio secondo il quale il contrasto tra la motivazione e il dispositivo della sentenza deve essere sempre risolto con il criterio della prevalenza dell'elemento decisionale su quello giustificativo.

Il dispositivo costituisce l'atto mediante il quale il giudice estrinseca la "volontà della legge"<sup>15</sup> nel caso concreto, mentre la motivazione assolve una funzione strumentale<sup>16</sup>.

Le circostanze di tempo e di luogo nelle quali le "due" parti della sentenza vengono predisposte portano a considerare prevalente il dispositivo sulla motivazione perché ritenuto più vicino al momento deliberativo della camera di consiglio, immediatamente successiva anche alla ultime esternazioni, rispettivamente accusatorie e difensive, delle parti processuali.

Se così opera il principio generale, egualmente non può dirsi in ipotesi peculiari. Dottrina e giurisprudenza riconoscono e ammettono casi in cui la discrasia non può essere risolta secondo suddetto schema, e bisogna far ricorso ad differenti soluzioni.

L'eventuale divergenza tra dispositivo e motivazione della sentenza, quindi, non può essere sempre risolta ricorrendo al criterio della prevalenza del primo sulla seconda<sup>17</sup>. Infatti, se da un lato il dispositivo assolve alla funzione di immediata espressione della decisione del giudice, la motivazione, dall'altro, costituisce un imprescindibile elemento di integrazione, concorrendo ad illustrare e a chiarire le ragioni della decisione e potendo contenere elementi obiettivi, univoci e logici, che consentono di ritenere errato il dispositivo o parte di esso<sup>18</sup>.

Esprime una deroga al principio generale della prevalenza del dispositivo sulla motivazione la circostanza in cui - e il relatore nel caso di specie ne prende atto nel paragrafo 2 del "considerato in diritto" - il giudice, nell'esporre il ragionamento seguito per determinare la pena, ricostruisce chiaramente e ine-

---

<sup>13</sup> Deve escludersi, pertanto, la possibilità di procedere alla correzione della sentenza quando possibili errori od omissioni siano conseguenti al mancato o incolpevole esame delle deduzioni difensive pretermesse per errori di fatto circa la sussistenza oggettiva di esse.

<sup>14</sup> Cass., Sez. VI, Castelluzzo, 11 febbraio 2013, in *Mass. Uff.*, n. 254436.

<sup>15</sup> Cass., Sez. IV, Isabetini, 13 dicembre 2012, inedita.

<sup>16</sup> Cass., Sez. I, Ceravolo, 12 marzo 1992, in *Mass. Uff.*, n. 190205; Id., Sez. II, Pg in proc. Laini, 20 maggio 2008, *ivi*, n. 240649.

<sup>17</sup> Cass., Sez. IV, Marchetti e altri, 31 ottobre 2008, in *Mass. Uff.*, n. 241472.

<sup>18</sup> Cass., Sez. I, Mabrouky, 17 settembre 2007, in *Mass. Uff.*, n. 237611.

quivocabilmente le circostanze che lo hanno persuaso della soluzione svelando l'errore (materiale) nel dispositivo<sup>19</sup>. In tal caso prevarrà la motivazione dando avvio alla procedura di correzione degli errori materiali ex art. 130<sup>20</sup> c.p.p., limitatamente alla rideterminazione della pena.

Altra deroga che - visto l'ambito nel quale è stato emesso il provvedimento del quale ci stiamo occupando - merita attenzione è rappresentata dalle sentenze emesse a seguito del rito camerale<sup>21</sup>. Qualora la divergenza di cui trattasi riguardi una sentenza deliberata a seguito di procedimento camerale<sup>22</sup>, si determina una nullità processuale in quanto, non essendoci un'anticipata manifestazione del contenuto della decisione mediante la lettura in udienza del dispositivo<sup>23</sup>, questo forma *ab origine* un tutt'uno con la motivazione, con la quale si integra e sulla quale non può prevalere<sup>24</sup>.

Rimane il fatto che, al di fuori dei casi di motivazione inequivocabile e del dispositivo manifestamente errato o sentenze emesse a seguito di udienza camerale, "nelle udienze dibattimentali" si farà riferimento al normale principio di prevalenza del dispositivo sulla motivazione. Se così non fosse si andrebbe a privare di efficacia il dispositivo - a favore della successiva motivazione - riconoscendo implicitamente al giudice un potere correttivo sul deciso che potrebbe finire per tradursi, per assurdo, in un danno all'imputato<sup>25</sup>.

3. Merita alcune battute la circostanza della ricorribilità in cassazione dei provvedimenti affetti da meri errori materiali.

Il legislatore del 1988, facendo seguito ma ampliando i motivi previsti dal le-

<sup>19</sup> Cass., Sez. VI, P., 7 marzo 2011, in *Mass. Uff.*, n. 249654.

<sup>20</sup> Ovvero, seguendo la procedura di annullamento senza rinvio dell'art. 619 c.p.p. nel caso in cui il procedimento penda davanti ai giudici di legittimità.

<sup>21</sup> Cass., Sez. I, Costabile e altri, 1 marzo 2010, in *Mass. Uff.*, n. 246570.

<sup>22</sup> Art. 130, in *C.p.p. Ipertestuale*, II, Gaito (a cura di), 2012, Torino, 2012, 723.

<sup>23</sup> Anche se così non può più ritenersi a seguito dell'intervento delle Sezioni Unite Penali le quali, con la sentenza 12822/2010, hanno ritenuto che - aderendo all'indirizzo minoritario anche se più recente - anche nel giudizio di appello (come in quello di primo grado) il dispositivo della sentenza debba essere letto in udienza dopo la deliberazione della sentenza; in difetto, peraltro, la sentenza non è abnorme né nulla, ma si verifica una mera irregolarità, che produce effetti giuridici, perché la mancata lettura del dispositivo impedisce il decorso dei termini per l'impugnazione ex art. 545, co. 3, c.p.p..

<sup>24</sup> Cass., Sez. V, Castellani, 12 dicembre 2012, in *Mass. Uff.*, n. 234226.

<sup>25</sup> Ci riferiamo all'ipotesi in cui - seppur remota e votata a rimanere esempio di scuola - il giudice possa modificare radicalmente l'indirizzo della propria decisione passando da una sentenza di assoluzione ad una di condanna o - più plausibile se non si condividesse la ratio del principio generale di prevalenza del dispositivo sulla motivazione - da una sentenza di condanna ad una di assoluzione.

Senza dimenticare le ipotesi intermedie e meno drastiche, ovvero gli errori sulla quantificazione o qualificazione della pena, delle quali però ci stiamo occupando nel corpo del testo.

gislatore del 1930, ha previsto ipotesi tassative attraverso le quali poter sottoporre al vaglio della Suprema Corte la vicende che presentassero dubbi di legittimità.

Si tratta di chiedersi se errori di tal natura rientrino nelle fattispecie previste dall'art. 606 c.p.p. o, viceversa, una siffatta doglianza non possa formare oggetto di autonomo motivo di impugnazione.

Il ricorso per cassazione, quale estremo presidio di garanzia per la posizione dell'imputato, tende ad assicurare, in forza della funzione nomofilattica di cui la Corte di Cassazione è custode, l'esatta osservanza e l'uniforme interpretazione della legge (penale), assicurare il rispetto dei limiti delle diverse giurisdizioni e a regolare i conflitti di competenza e di attribuzione<sup>26</sup>.

Nel far ciò l'art 606 c.p.p. riassume tale impostazione in cinque "casi di ricorso". Tralasciando l'analisi dei singoli motivi, in quanto ciò esula dall'obiettivo che ci siamo prefissati, resta da considerare la sola lettera e): «mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione, quando il vizio risulta dal testo del provvedimento impugnato ovvero<sup>27</sup> da altri atti del processo specificatamente indicati nei motivi di gravame».

Il vizio così delineato attiene alla carenza intrinseca nella motivazione degli elementi che il legislatore individua nell'art. 546, lett. e), c.p.p.. Vizi emendabili mediante il ricorso ex lett. e), quindi, sono solo quelli che determinano delle nullità determinando una devianza dal modello legale pensato e previsto dal legislatore per la motivazione.

È quindi necessario riprendere la distinzione più sopra approfondita tra errore di diritto che comporta nullità ed errore materiale che apre semplicemente la procedura di correzione ex art. 130 c.p.p.<sup>28</sup>.

La nullità - e in particolare la nullità della sentenza - è il vizio da cui sono affetti gli atti processuali carenti dei requisiti che la legge ritiene indispensabili e obbligatori affinché l'atto sia valido ed efficace; l'errore materiale consiste, invece, in un'errata traduzione in segni grafici degli elementi propri o individuatori di una persona o di una cosa o, comunque, nella non corrispondenza tra l'ideazione del giudice e la sua materiale rappresentazione grafica<sup>29</sup>.

In linea con quanto detto deve ritenersi inammissibile il ricorso per cassazio-

---

<sup>26</sup> PISANI, MOLARI, PERCHIUNNO, CORSO, DOMINIONI, GAITO, SPANGHER, *Manuale di Procedura Penale*, Bologna, 2008, 589 ss.

<sup>27</sup> Parole inserite dalla novella intervenuta nel 2006.

<sup>28</sup> Vedi infra par. 2.

<sup>29</sup> cfr. DEL POZZO, *ibid.*, 728; MARAFIOTI, *ibid.*, 533.

ne proposto al solo fine di ottenere la rettifica della specie o della quantità della pena per errore di determinazione o di computo da parte del giudice di merito, essendo unicamente esperibile in tal caso la procedura di correzione dell'errore materiale, salvo che l'errore non sia pertinente anche a vizi diversi dell'errore materiale<sup>30</sup>.

È il giudice incorso nella "svista" ad essere il dominus della procedura di correzione (art. 130<sup>31</sup> c.p.p.). La parte "vittima" del provvedimento affetto da errore materiale deve avanzare istanza al giudice che lo ha emesso esortandolo a correggere l'imperfezione.

L'ordinanza emessa a seguito di questa procedura formerà autonomo atto suscettibile di essere censurato davanti al tribunale superiore<sup>32</sup>.

Non è esercitabile, quindi, il potere di rettificazione se il ricorso è proposto con l'unico motivo, estraneo alla prescrizione di cui all'art. 606 c.p.p., diretto ad ottenere la rettificazione della specie della pena o della sua quantificazione<sup>33</sup>, viceversa sarà censurabile davanti al giudice di legittimità l'ordinanza che ha deciso sull'ordinanza proposta ex art. 130 c.p.p.

4. Volendo lasciarsi andare in un giudizio, alla luce di quanto detto sul contrasto tra motivazione e dispositivo, sulla sentenza dalla quale abbiamo preso le mosse per la nostra trattazione, potremmo dire che elementi concreti per esprimere valutazioni complete non ci vengono offerte dal relatore.

Egli si limita ad indicare in termini assai brevi e sintetici quelle che sono state le doglianze del ricorrente e in modo altrettanto frettoloso arriva alla soluzione pur toccando tutti i punti nevralgici del caso.

Come si è cercato di esprimere<sup>34</sup>, è noto che la giurisprudenza della Suprema Corte risolve il tema della patologica diversità tra dispositivo e motivazione in termini volta a volta diversi, congrui alle differenti situazione dalle quali questo può verificarsi<sup>35</sup> (motivazione contestuale, sentenza camerale deliberata senza lettura preliminare del dispositivo, dispositivo letto e pubblicato in

---

<sup>30</sup> Cass., Sez. III, Bitri, 18 novembre 2009, in *Mass. Uff.*, n. 245713.

<sup>31</sup> Il legislatore ha previsto un caso peculiare di correzione dell'errore materiale incorso nelle sentenze emesse dalla Corte di Cassazione (art. 619 ss. c.p.p.). Questa disciplina deroga al principio generale dettato dall'art. 130 c.p.p. e prevale su di esso.

<sup>32</sup> Questo orientamento è confermato da diverse sentenze della Corte di Cassazione: Sez. VI, 2944/2009, Khalid El Makaoui, inedita; Sez. IV, 41618/2010, Pm in proc. Lembo, in *Mass. Uff.*, n. 248913; Sez. VI, 12590/2011, Ronconi, inedita.

<sup>33</sup> Cass., Sez. VII, Capecci, 10 dicembre 2009, inedita.

<sup>34</sup> Vedi infra par. 2.

<sup>35</sup> Cass., Sez. VI, Pg in proc. De Rose, 20 dicembre 2010, in *Mass. Uff.*, n. 249090.

udienza con successiva redazione della motivazione), e comunque con attenzione alla peculiarità del caso concreto, per verificare l'effettivo contenuto della deliberazione come in ogni caso cristallizzatasi nel momento della sua prima "esternazione".

Prendendo le mosse dal quadro argomentativo del giudice relatore, appare condivisibile la soluzione alla quale giunge.

Conferma il principio seguito nell'ordinanza impugnata dal giudice del rinvio secondo il quale il contrasto tra motivazione e dispositivo letto in udienza, va risolto preferendo quest'ultimo alla motivazione<sup>36</sup> e aggiunge «la motivazione, infatti, può essere di ausilio all'interpretazione di un dispositivo oscuro, ma non può prevalere in caso di contrasto, a meno che non risulti evidente l'errore materiale commesso nel dispositivo».

Solo un contrasto che, *ictu oculi*, palesi un errore materiale del dispositivo potrebbe determinare una deroga al principio generale di prevalenza da ultimo citato. Oltretutto il relatore constata che non può farsi ricorso nemmeno alla deroga che sussiste nel caso di provvedimento emesso a seguito dell'udienza camerale ritenendo "inconferente" il caso peculiare citato dal ricorrente<sup>37</sup>.

Da ciò si evince induttivamente che il procedimento da cui deriva la doglianza non seguiva la disciplina dei riti camerali - ovvero aveva assistito alla lettura pubblica e contestuale alla camera di consiglio del dispositivo emesso in un caso di "provvedimento riservato"<sup>38</sup> - e quindi non poteva trovare applicazione suddetta deroga.

Bene ha fatto la corte a dichiarare l'inammissibilità del ricorso perché manifestamente infondato. Priva di pregio era la doglianza e quindi, facendo seguito ad un orientamento già richiamato, bisogna considerare inammissibile il ricorso per cassazione proposto al solo fine di ottenere la rettifica dell'errore materiale, essendo unicamente esperibile la procedura di correzione prevista dall'art. 130 c.p.p. che, nel caso concreto, si era conclusa con un rigetto.

---

<sup>36</sup> Richiama a supporto di questa interpretazione il precedente Cass., Sez. IV, Ritrovato e altri, 28 marzo 2006, in *Mass. Uff.*, n. 233539.

<sup>37</sup> Cass., Sez. I, Costabile e altri, 1 marzo 2010, in *Mass. Uff.*, n. 246570.

<sup>38</sup> Cass., Sez. Un., Marcarino, 2 aprile 2010, in *Mass. Uff.*, n. 246269.